

## Dichiarazioni accusatorie *de relato* e riscontri di natura “logica”.

Ettore Squillaci

Si racchiudono in 54 pagine le motivazioni della sentenza emessa il 3 ottobre scorso dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione nei confronti dei presunti responsabili dell’omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno, avvenuto a Locri il 16 ottobre del 2005 presso uno dei seggi elettorali allestiti in occasione delle “primarie” del centro-sinistra.

La sentenza ha confermato le tre condanne all’ergastolo già inflitte dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria nei confronti di Giuseppe Marcianò, ritenuto il mandante dell’omicidio, nonché di Salvatore Ritorto e Domenico Audino.

È stata invece annullata con rinvio la condanna all’ergastolo di Alessandro Marcianò, padre di Giuseppe, considerato nei due precedenti gradi di giudizio l’organizzatore dell’intera azione delittuosa.

Quanto ai primi tre imputati, la sentenza esordisce precisando come costoro siano stati condannati «non sulla base di mere dichiarazioni accusatorie *de relato*, essendo stata attribuita alle deposizioni dei due collaboratori di giustizia escussi nel corso del processo, Bruno Piccolo e Domenico Novella, una natura mista, intrecciandosi nelle loro indicazioni elementi di conoscenza indiretta ed altri di conoscenza personale e diretta; né va trascurato come i giudici di merito avessero dato importanza a una serie di elementi di riscontro obiettivo, esterni a quelle propalazioni».

Nell’escludere la fondatezza dei motivi di ricorso, la Corte di cassazione afferma inoltre come la Corte di assise di appello di Reggio Calabria abbia «logicamente ed esaurientemente confutato le censure formulate con l’atto d’appello, in particolare quelle sostanzialmente riproposte con i ricorsi per Cassazione». Così come nel corso del giudizio di appello sono state puntualmente esaminate tutte le altre possibili causali alternative, tanto che il movente dell’omicidio è da ricondurre esclusivamente ai due Marcianò, in linea con quanto affermato dai collaboratori Piccolo e Novella. Più in particolare, quest’ultimo aveva dichiarato di avere appreso che il delitto «interessava ai Marcianò», dai quali si aspettava una consistente ricompensa economica («tanti soldi»). Dichiarazioni, queste, che secondo la Corte di cassazione hanno poi trovato «un importante riscontro» negli esiti delle indagini svolte nell’ambito di altri procedimenti penali, dai quali è per l’appunto emerso che «i due Marcianò avevano sostenuto le ambizioni elettorali di Domenico Cre-», quale «aperto antagonista del Fortugno, sperando di poter ottenere dallo

stesso vantaggi economici e di prestigio personale». Del pari si è appurato che lo stesso Crea – mai neppure indagato per questa vicenda – aveva puntato su Alessandro Marcianò, tra l'altro assumendo il figlio nella sua segreteria personale e facendo affidamento su un suo consistente aiuto personale.

In questo contesto l'omicidio di Fortugno sarebbe stato organizzato dai due Marcianò, convinti che «con l'automatico subentro nel consiglio regionale di Crea, quale primo dei non eletti, avrebbero potuto dare concretezza a quelle aspettative di assunzioni “di incarichi di alto livello”, favori e sostegni politico-affaristici, che essi Marcianò avevano maturato nei confronti del Crea, anche in base alle promesse che questi aveva fatto nel caso in cui fosse stato eletto consigliere regionale».

Tuttavia, aggiunge la Cassazione, «la dimostrazione indiziaria della causale dell'omicidio, se completa la descrizione di un quadro probatorio articolato e completo nei confronti di Giuseppe Marcianò», già gravato da ulteriori convergenti prove a carico, «sembrerebbe rappresentare un più labile riscontro alla parola accusatrice del Novella con riferimento alla posizione di Alessandro Marcianò».

Come abbiamo già anticipato, infatti, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto nell'interesse di quest'ultimo. Ciò innanzitutto in virtù della considerazione secondo la quale le dichiarazioni accusatorie *de relato* del Novella avevano trovato riscontro in due elementi di natura non fattuale, ma soltanto logica. Per un verso il dimostrato interesse del ricorrente alla uccisione dell'on. Fortugno, per altro verso la partecipazione del figlio all'esecuzione del delitto. Circostanza, questa, che a detta della Corte territoriale avrebbe potuto acquisire senso logico solo se rapportata alle aspettative che Alessandro Marcianò verosimilmente nutriva in vista della probabile elezione del Crea.

Nel ritenere fondato il ricorso, la sentenza premette il condivisibile rilievo secondo il quale la chiamata in reità basata su dichiarazioni *de relato* necessita del positivo apprezzamento in ordine all'attendibilità intrinseca, non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa. Riscontri che devono peraltro avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, come tali capaci di collegare direttamente il chiamato al fatto del quale deve rispondere. Ciò in quanto la natura indiretta dell'accusa richiede un controllo più rigoroso del suo contenuto narrativo e della sua efficacia dimostrativa.

Ma è soprattutto con riferimento alla causale dell'omicidio che la Cassazione ritiene «lacunosa» la motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo si af-

ferma che «l'indicazione di un possibile "interesse" dell'imputato alla uccisione della vittima, in assenza di seri e consistenti elementi fattuali circa lo specifico e concreto contributo concorsuale dallo stesso prestato alla realizzazione del crimine, non può costituire, di per sé sola, riscontro estrinseco e individualizzante, come ipotetico "movente" della chiamata in reità *de relato* di un collaboratore di giustizia».

Si tratta di affermazioni fondate sul consolidato principio secondo il quale la causale conserva sempre di per sé un certo margine di ambiguità e si colloca in un rapporto di sussidiarietà probatoria rispetto agli altri elementi di valutazione. Sicché può rafforzare questi stessi elementi soltanto a condizione che, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale, gli indizi – anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente – si presentino chiari, precisi e convergenti per il loro univoco significato.

Applicando questi principi, la Corte di cassazione ha quindi annullato la sentenza di secondo grado «per avere la Corte di assise di appello, da un lato, riconosciuto che a carico di Alessandro Marcianò vi era esclusivamente una dichiarazione accusatoria *de relato*, resa dal collaboratore Novella sulla base delle confidenze da lui ricevute dal Ritorto, e che la stessa era stata riscontrata solo dai già richiamati "elementi di natura logica", finendo così per affermare come "altamente probabile e razionalmente credibile che l'idea di uccidere il dott. Fortugno [fosse] stata una mera iniziativa personale di Alessandro Marcianò; da un altro lato, omesso di considerare altri elementi di prova di natura oggettiva, pure offerti dal processo (...), quali soprattutto i dati desumibili dai tabulati del traffico telefonico delle utenze degli imputati cui era stato ascritto l'omicidio *de quo*». Elementi di prova, questi, la cui capacità dimostrativa, anche in funzione di riscontro individualizzante all'attendibilità dell'acquisita chiamata in correità *de relato*, dovrà ora essere valutata dai Giudici di merito in sede di rinvio, anche «agli eventuali fini dell'integrazione dell'apparato argomentativo».

Già può cogliersi dietro queste affermazioni la netta e condivisibile censura di una tecnica di valutazione che rischia di creare una prova dichiarativa capace di autolegittimarsi, senza l'intervento di un reale fattore esterno di controllo. Sia pure con la necessaria avvertenza che la c.d. *libertà dei riscontri* rende arbitraria qualsiasi limitazione nella ricerca dell'elemento di conferma delle dichiarazioni accusatorie, in virtù della scelta legislativa di indicare il riscontro

con formula volutamente generica<sup>1</sup>. In questo senso, infatti, è pacifico che i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono però possedere i noti requisiti della *convergenza* quanto all'oggetto del narrato, della *indipendenza* da condizionamenti che potrebbero inficiarne il valore e, infine, della *specificità*, nel senso che la "convergenza del molteplice" deve essere individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato che le imputazioni allo stesso ascritte<sup>2</sup>. D'altronde, su di un piano più sistematico non va nemmeno trascurato che la previsione di un'articolata normativa *ad hoc* per l'affine istituto della testimonianza indiretta si giustifica in ragione della impostazione tendenzialmente accusatoria del nostro codice di rito. Ciò in quanto una simile testimonianza, per sua stessa natura, delimita l'area della oralità e, «lasciando in ombra la genesi delle conoscenze introdotte nel processo, riduce la sfera del possibile controesame e circoscrive notevolmente gli spazi delle possibili contestazioni»<sup>3</sup>. Il che appunto comporta la necessità di predisporre una serie di cautele al fine di consentire una così delicata forma di conoscenza solo nel caso in cui si possa effettuare una qualche verifica sulla sua fonte di derivazione.

È evidente che il "meccanismo di garanzia" espressamente dettato per la testimonianza indiretta – volto alla ricerca di una convalida attraverso l'esame della fonte originaria della informazione – costituisce una sorta di indicazione generale, come tale direttamente applicabile anche alla dichiarazione *de relato*<sup>4</sup>.

Non a caso proprio il richiamo ai notori, naturali limiti di credibilità di chi narra fatti ai quali non abbia direttamente assistito o partecipato, è stato posto alla base di quell'orientamento secondo il quale una dichiarazione accusatoria *de relato*, in quanto congenitamente carente, non può essere riscontrata da altre dichiarazioni indirette, strutturalmente incompatibili con i requisiti propri del riscontro, ma necessita di un reale fattore esterno di controllo, di inte-

<sup>1</sup> In questo senso, Cass., Sez. V, 31 maggio 2011, n. 33130, A. C., in *De Jure*.

<sup>2</sup> Fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapposibilità degli elementi di accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione. Così, Cass., Sez. II, 4 marzo 2008, n. 13473, L. e altro, *ivi*.

<sup>3</sup> Così D. SIRACUSANO, *I mezzi di prova*, in D. Siracusano, A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, *Manuale di diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 2006, 371. In giurisprudenza, Cass., Sez. I, 28 febbraio 1997, n. 4473, Bagarella, in *Cass. pen.*, 1998, 2426.

<sup>4</sup> Cass., Sez. VI, 7 maggio 2012, De Filippi e altri, in *Mass. Uff.*, n. 252630.

grazione e di oggettivo spessore<sup>5</sup>.

Giova però precisare come queste ultime considerazioni – fatte proprie da un indirizzo giurisprudenziale recentemente smentito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione<sup>6</sup> – non trovino alcuna applicazione nella vicenda di nostro diretto interesse. Ciò in quanto tutti gli imputati – come la stessa sentenza ribadisce più volte – «sono stati condannati non sulla base di mere dichiarazioni accusatorie *de relato*, essendo stata attribuita alle deposizioni dei due collaboratori di giustizia, escussi in questo processo, una natura “mista”, intrecciandosi nelle loro indicazioni elementi di conoscenza indiretta ed altri di conoscenza personale e diretta».

Detto questo, resta comunque da osservare che le conclusioni della sentenza risultano del tutto conformi a quella giurisprudenza ormai consolidata in tema di valutazione delle dichiarazioni *de relato*, come tali collocabili ad un livello inferiore di credibilità rispetto a quelle rese per conoscenza diretta. Si allude al già richiamato principio secondo il quale la chiamata in reità di un collaboratore di giustizia può assurgere al rango di elemento di prova e quindi fondare un'affermazione di responsabilità, solo in presenza di condizioni ben precise.

Innanzitutto si richiede la verifica della sua attendibilità intrinseca, anche mediante l'individuazione di riscontri esterni, i quali – come già osservato – devono avere carattere “individualizzante” per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto. Con l'ulteriore corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni *de relato* aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante, non per conoscenza diretta ma perché appresi da terzi, in tanto possono integrare una valida prova di responsabilità in quanto, oltre che intrinseca-

---

<sup>5</sup> In questa direzione, Cass., Sez. V, 19 luglio 2010, P.G. in proc. Canale ed altri, in *Cass. pen.*, 2011, 9, 3118.

<sup>6</sup> Si allude a Cass., Sez. Un., 29 novembre 2012, Aquilina e altri. Pur non essendo state ancora rese note le motivazioni della sentenza, stando alla informazione provvisoria diffusa dal Servizio novità della Corte di cassazione in esito all'udienza pubblica del 29 novembre 2012, le Sezioni Unite, chiamate a decidere se la chiamata in reità o correità **de relato** possa avere come unico riscontro un'altra chiamata **de relato**, hanno adottato, su parere conforme del Procuratore generale, una soluzione affermativa, «sempre che le due chiamate abbiano autonomia genetica e siano positivamente valutate per attendibilità, specificità e convergenza». Per una informazione provvisoria al riguardo, G. LEO, *Le Sezioni Unite sulla “mutual corroboration” tra dichiarazioni accusatorie “de relato”*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it). Per la lettura della ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite, cfr. [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

mente affidabili con riferimento alle persone del dichiarante e delle fonti primarie, siano sorrette da riscontri esterni convergenti e individualizzanti in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta dell'imputato. Conclusione, quest'ultima, perfettamente in linea con quanto già in passato affermato in tema di chiamata di correo. Si allude al principio secondo il quale l'utilizzazione di una simile chiamata come prova diretta della colpevolezza dell'imputato è subordinata ai tre noti requisiti dell'affidabilità soggettiva del dichiarante, della credibilità intrinseca delle sue dichiarazioni accusatorie, nonché dell'esistenza di riscontri esterni dell'affidabilità<sup>7</sup>.

Il primo requisito è necessario perché serve ad affermare, non certo l'assolutamente improbabile esistenza di un soggetto credibile in sé o, al contrario, di un soggetto che non può che mentire, bensì soltanto che nella situazione considerata, alla luce delle conoscenze acquisite, si è in presenza di un soggetto con una propensione a dire il vero o il falso. Il risultato della valutazione sulla credibilità soggettiva è dunque un giudizio sull'affidabilità del dichiarante che non può essere assoluto né decisivo, perché non può che essere verificato alla luce degli altri elementi che confermano o contraddicono la veridicità delle sue dichiarazioni con riferimento al caso concreto. Ha tuttavia una funzione primaria, nella quale sta la ragione fondamentale della scansione tripartita, che consiste nel determinare il livello del rigore necessario ai fini del controllo del narrato, secondo lo schema del procedimento di verifica-verifazione-falsificazione delle varie proposizioni che lo compongono. Ciò che davvero si impone non è soltanto un'accurata verifica esterna delle dichiarazioni, ma anche una estrema cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito, nonché il massimo scrupolo nella valutazione della "tenuta" del racconto, nei suoi singoli passaggi e nel complesso. Dovendo valere in ogni caso la regola secondo la quale il dubbio ragionevole sulla sincerità del dichiarante e sulla verità del racconto non può risolversi con l'affermazione che non vi è prova che menta, ma milita semmai a favore dell'accusato<sup>8</sup>.

Quanto, poi, all'attendibilità intrinseca della dichiarazione, non devono essere

---

<sup>7</sup> Cass., Sez. Un., 22 febbraio 1993, Marino e altri, in *Mass. Uff.*, n. 192465. Le Sezioni Unite hanno precisato che questo procedimento deve svolgersi nella sequenza logica poc'anzi indicata e che non si può effettuare l'esame unitario delle dichiarazioni accusatorie e degli elementi di prova acquisiti, se prima non siano stati chiariti i dubbi sull'attendibilità intrinseca della chiamata in correità.

<sup>8</sup> In questa direzione, di recente, Cass., Sez. I, 29 settembre 2010, n. 35073, Abbruzzese ed altri, in *De Jure*.

sottovalutati i rischi di inquinamento derivanti da una pluralità di possibili condizionamenti. Si pensi, a titolo soltanto esemplificativo, al caso del collaborante che, alla ricerca della massima credibilità, arricchisca fatti veri con circostanze false per rendere processualmente più spendibile il suo racconto; ovvero al diverso caso in cui il collaborante, magari allineandosi alle dichiarazioni di altri propalanti di già riconosciuta attendibilità, carisca e sfrutti informazioni provenienti dai *media* o dagli atti processuali resi pubblici.

Infine, vanno ricercati ed esaminati gli elementi di riscontro che devono essere obiettivi ed estrinseci e possono consistere in un dato di qualsivoglia natura, la cui specie non può essere predeterminata, ma deve risultare compatibile con le dichiarazioni accusatorie del chiamante e tale da consentire un collegamento diretto ed univoco della persona chiamata con i fatti per i quali si procede.

È ovvio che quella sin qui descritta costituisce una sequenza logica non derogabile<sup>9</sup>. Nel senso che, una volta verificata la credibilità intrinseca del chiamante, il giudice non può formulare – per così dire, *omisso medio* – un giudizio definitivo di attendibilità della chiamata sulla base dei soli riscontri esterni. Senza cioè una precedente valutazione positiva circa l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, le quali a questo punto risulterebbero probatoriamente indebolite e il riscontro stesso necessiterebbe di elementi ulteriori che lo confermino<sup>10</sup>.

Né va trascurato il principio di frazionabilità della chiamata in reità. Principio in virtù del quale, quando quest'ultima contenga plurime accuse nei confronti di più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità richiede che a carico di ciascuno dei chiamati sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante. Non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettive nei confronti di uno dei chiamati, estendersi congetturalmente nei confronti di un altro

---

<sup>9</sup> Non sono mancate, tuttavia, prese di posizione di segno critico rispetto ad una così rigida articolazione della sequenza valutativa, la quale rischierebbe di porsi in contrasto con il principio del libero convincimento del giudice. In questo senso, ad esempio, Cass., Sez. I, 11 dicembre 2003, Anello ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 226462. In dottrina, segnala il pericolo che «questi criteri legali, posti come intermediari tra il giudice e le prove, travalichino la loro funzione a scapito del caso concreto (...)», P. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2005, 328.

<sup>10</sup> Sul punto, cfr. Cass., Sez. VI, 14 novembre 2007, n. 1704, M. G. e altro, in *De Jure*.

chiamato sulla base di non consentite, reciproche inferenze totalizzanti<sup>11</sup>.

Si tratta di principi dei quali la sentenza in esame ha fatto corretta applicazione, uscendo in conclusioni che ancora una volta si sottraggono ad ogni censura. Ciò in quanto la riconosciuta natura *logica* e non *fattuale* – quindi priva di ogni efficacia davvero selettiva della responsabilità – dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori ha impedito che queste ultime potessero assumere piena efficacia probatoria nei confronti di Alessandro Marcianò, ritenuto, per come già osservato, il mandante dell'omicidio.

Parimenti condivisibile, poi, quanto argomentato dalla sentenza avuto riguardo al movente dell'azione delittuosa. Secondo il già richiamato insegnamento della Corte di cassazione, infatti, la causale non costituisce elemento di prova autosufficiente, ma soltanto criterio di valutazione, capace semmai di *catalizzare* gli altri elementi indiziari ai quali può attribuire il connotato della univocità<sup>12</sup>. Con lo scontato effetto che ove questi elementi dovessero difettare, come nella specie, non residuerebbe alcuno spazio per conferire rilievo alla causale e alla sua specifica valenza probatoria. Salvo che non si pretenda di assegnare al mandato a commettere l'omicidio una impropria funzione di supplenza di quegli elementi invece destinati a fondare davvero un'affermazione di responsabilità.

D'altronde, su di un piano più generale soccorre anche quanto affermato in giurisprudenza con specifico riferimento alla prova del contributo del concorrente morale in relazione a vicende sovrapponibili a quella di nostro più diretto interesse. Infatti, la circostanza che una simile condotta possa manifestarsi

---

<sup>11</sup> Cass., Sez. I, 20 settembre 2006, n. 35695, R.M., in *De Jure*; Id., Sez. I, 20 settembre 2006, n. 35698, V.G. e altro, in *De Jure*.

<sup>12</sup> In questo senso, sulla scia della nota Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, Andreotti e altro, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 58, cfr. Cass., Sez. I, 30 marzo 2010, Piromalli, in *Cass. pen.*, 2011, 2, 588; Id., Sez. I, 12 febbraio 2009, Gatti, *ivi*, 2010, 4, 1590. *Contra*, ma isolatamente, Cass., Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia, in *Mass. Uff.*, n. 193555 secondo la quale il movente, come tale, ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di manifestare ciò che senza la sua corretta valutazione resterebbe sconosciuto. Sulla base di tale assioma, nonché della considerazione secondo la quale il sistema processuale vigente non pone limiti al giudice nella scelta della prova atipica o nell'apprezzabilità della sua capacità rivelatrice di un fatto, la Corte ha concluso che la prova del coinvolgimento di un soggetto in un delitto può anche essere la causale, quando quest'ultima, per la sua specificità, converge in una direzione univoca.



attraverso forme differenziate e atipiche non esonera il giudice dall'obbligo di motivare circa la reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria del reato, nonché di precisare sotto quale forma questa stessa partecipazione si sia manifestata. Diversamente, si rischierebbe di confondere l'atipicità della condotta concorsuale *ex art. 110 c.p.* con l'indifferenza probatoria circa le sue concrete modalità realizzative.